



## Statuto della Associazione Italiana Consulenti Ambientali

### Art. 1 - Costituzione, Sede e Denominazione

È costituita con sede in Milano, Via Piccinni, 23 una Associazione di categoria, libera, indipendente, apolitica, ed apartitica, di durata illimitata, a carattere professionale, tecnico, scientifico e culturale, denominata A.I.C.A. - Associazione Italiana Consulenti Ambientali.

### Art. 2 - Soci

L'adesione all'A.I.C.A. è libera ed è consentita a chiunque ne abbia i requisiti senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Il Socio è libero di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione.

L'Associazione è formata da Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Onorari e Soci Junior. (\*)

Sono **Soci Fondatori**: le persone fisiche che, professando l'attività nel settore ambientale, attraverso esperienze specifiche, hanno dato impulso e fattibilità alla iniziativa accettando e sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Sono **Soci Ordinari**: le persone fisiche che operando nei settori di competenza dell'Associazione, di cui al successivo art. 3 comma a), in possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento Attuativo approvato dall'Assemblea.

Sono **Soci Sostenitori**: le persone fisiche e le entità giuridiche, pubbliche e private, che hanno interesse nel settore ambientale che producono o commercializzano prodotti, apparecchiature, cicli e servizi utilizzabili nei settori di cui al successivo art. 3.

Sono **Soci Onorari**: le persone fisiche che, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale, svolgano o abbiano svolto attività innovativa ed evolutiva nei settori di cui al successivo art. 3 comma a).

Sono **Soci Junior**(\*): le persone fisiche diplomate o diplomande, laureate o laureande, inferiori a 30 anni, non in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Attuativo per le altre figure di Socio, che abbiano interessi nei settori di competenza dell'Associazione.

(\*) Categoria deliberata dall'Assemblea straordinaria di Milano del 07.07.2000

### Art. 3 - Scopi ed Attività

L'A.I.C.A. si propone di:

- **promuovere ed attuare** lo studio, la valutazione, la tutela, il recupero, la valorizzazione, la gestione e la progettazione, dell'ambiente in tutti i suoi aspetti;
- **promuovere e favorire** in ogni ambito, in maniera autonoma o congiunta con altri Enti, l'affermazione, la definizione, il riconoscimento e l'arricchimento della figura professionale del Consulente Ambientale
- **operare** concretamente nei settori della prevenzione, sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro e della formazione al fine di offrire ed assicurare competenze e professionalità specifiche inerenti gli aspetti tecnici, progettuali, gestionali ed amministrativi connessi alla tutela dell'ecosistema e dell'uomo.
- **offrire ed assicurare** a potenziali Clienti pubblici e privati competenza e professionalità specifiche, inerenti gli aspetti tecnici, progettuali, gestionali, amministrativi, connessi alla tutela dell'ecosistema e dell'uomo. (\*\*)
- **attivare, favorire e rafforzare** la collaborazione tra aziende e Professionisti onde realizzare un proficuo interscambio di esperienze evolutive nei settori della sicurezza, prevenzione e dell'igiene negli ambienti di lavoro e di vita, della salvaguardia, recupero e difesa dell'ambiente naturale .



- **favorire** la conoscenza, la diffusione, la promozione e lo sviluppo di idee, prodotti e tecnologie di cui al precedente comma c).
- **promuovere** ogni forma di collaborazione, in via diretta o convenzionale, con altre Associazioni e organizzazioni, Enti pubblici, accademici e locali, laboratori tecnologici e di ricerca pubblici e privati, nazionali ed internazionali al fine di promuovere studi e ricerche nei settori di cui al punto c);
- **collaborare** con gli enti preposti alla elaborazione e formulazione di nuove regole tecniche in campo ambientale.
- **rappresentare**, nei limiti dello Statuto, gli associati nei rapporti con le Istituzioni, le Amministrazioni, le organizzazioni economiche, politiche e sociali, nonché nei rapporti con i privati e con ogni altra componente della Società.

Per il raggiungimento degli scopi prefissati l'Associazione potrà:

- **richiedere** il riconoscimento di persona giuridica
- **sviluppare** piani di ricerche, studi, dibattiti, seminari e convegni su temi tecnici, legislativi, applicativi ed organizzativi nei settori di cui al punto c)
- **offrire** ad imprese pubbliche e private consulenza, assistenza pratica e supporto tecnico per la soluzione di tutti i problemi di igiene, sicurezza e tutela ambientale o comunque compresi nel punto c)
- **raccogliere ed elaborare** elementi, dati e notizie, relativi ai settori di cui al punto c), nonché provvedere all'informazione e alla consulenza agli associati relativamente ai problemi generali e specifici della categoria.
- **provvedere** alla designazione ed alla nomina dei propri rappresentanti presso gli Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere e potendone richiedere il riconoscimento ufficiale.
- **organizzare**, anche indirettamente, manifestazioni mercantili specializzate e pubblicazioni di settore sia su supporto cartaceo che elettronico.
- **rafforzare** il dialogo e la collaborazione costruttiva con aziende ed utenti, stimolando attivamente l'attività normativa, la tutela ed il rispetto della legislazione in essere.
- **diffondere** la conoscenza della normativa tecnica, della professionalità, delle modalità applicative, dei metodi di controllo, anche attraverso l'istituzione di marchi specifici per il riconoscimento qualitativo di prodotti ed attrezzature.
- **redigere** norme di riferimento, specifiche tecniche, capitolati chiusi e aperti, protocolli di intervento ed utilizzo di prodotti, sistemi, cicli applicativi, riguardanti il modus operandi degli stessi.
- **svolgere**, ad uso degli associati e dell'utenza, attività di coordinamento organizzativo per lo sviluppo degli adempimenti amministrativi.
- **costituire** al suo interno gruppi di lavoro, aperti anche a terzi, nonché comitati tecnici e d'immagine specifici.

(\*\*) Modifiche approvate dall'Assemblea Ordinaria di Milano del 22.05.2002

#### **Art. 4 - Fondo Comune**

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative di cui all'art. 7
- dai contributi ordinari come determinato annualmente dall'Assemblea Nazionale
- dagli eventuali residui delle gestioni annuali
- dagli investimenti mobiliari o immobiliari
- dalle somme accantonate, per qualsiasi scopo, finché non siano erogate;
- dagli interessi attivi e dalle eventuali rendite patrimoniali;
- dalle erogazioni di somme, dai lasciti e dalle eventuali devoluzioni di beni a favore dell'Associazione, fatte a qualsiasi titolo anche da terzi non facenti parte della medesima.

Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione del fondo comune.

Con la cessazione della qualità di Socio, questi perde qualsiasi diritto o azione sul fondo comune dell'Associazione.

I Soci Onorari, Sostenitori e Junior non possono vantare diritti sul fondo comune.



## **Art. 5 - Ammissione**

Coloro che intendano fare parte dell'A.I.C.A. in qualità di Socio Ordinario, Sostenitore o Junior, devono presentare la domanda di ammissione all'Associazione, compilando l'apposita scheda di adesione. In essa devono essere indicati il/i settore/i specifico/i di esperienza acquisita.

Le persone giuridiche saranno rappresentate dal legale rappresentante che potrà nominare persona delegata ai rapporti con l'A.I.C.A.; altresì dovranno fornire i documenti relativi illustranti la propria attività ed eventuali documenti che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo.

## **Art. 6 - Diritti ed obblighi dei Soci**

Tutti i Soci sono legittimati a partecipare alla formazione della volontà sociale dell'Associazione secondo le norme di questo Statuto ed in particolare:

- il diritto all'utenza dei servizi associativi
- il diritto di presenza, parola e voto in Assemblea; il voto è espresso secondo quanto previsto dall'art. 11
- il Socio Fondatore o Ordinario gode del diritto di eleggibilità alle cariche sociali.

Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto e del relativo Regolamento Attuativo, nonché delle deliberazioni degli Organi sociali.

L'adesione ha la durata di un anno e si intende rinnovata tacitamente, se non viene disdetta con lettera R.A.R., che dovrà pervenire al Presidente dell'Associazione almeno tre mesi prima della scadenza.

## **Art. 7 - Quote e contributi**

Tutti i Soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione la quota annua secondo le modalità stabilite dall'Assemblea. I Soci Sostenitori sono tenuti a corrispondere inoltre un contributo straordinario annuo nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Contributi straordinari, a carattere occasionale, potranno essere proposti dal C.D. e dovranno essere approvati dall'Assemblea, divenendo in tal modo obbligatori per gli associati.

La quota di adesione decorre dal 1° Gennaio dell'anno nel quale è stata accolta la domanda di adesione.

## **Art. 8 - Cessazione dalla qualità di Socio**

La qualità di associato cessa:

- per dimissioni presentate dal Socio;
- per venire meno dei requisiti richiesti per l'ammissione di Socio, previa delibera del C.D.
- per inadempienza agli obblighi assunti dal Socio a norma del presente statuto;
- per cessazione dell'attività per le persone giuridiche;
- per morosità del Socio che, informato mediante lettera R.A.R., persista in tale situazione per oltre 30gg.

In ogni caso e nelle ipotesi esposte, il Socio sarà tenuto al pagamento sino alla scadenza dell'anno in corso di cui all'art. 6.

## **Art. 9 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- Il Presidente del CD
- I due Vice Presidenti del CD (\*\*\*)
- Il Comitato Tecnico-Scientifico (\*\*\*)
- Il Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico (\*\*\*)
- Il Collegio dei Probiviri (\*)
- Il Collegio Sindacale (\*\*)



- (\*) approvato dall'Assemblea ordinaria del 18/04/2000  
(\*\*) approvato dall'Assemblea straordinaria del 07.07.2000  
(\*\*\*) approvati dall'Assemblea Ordinaria di Milano del 22.05.2002

## **Art. 10 - Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è sovrana, è costituita da tutti i Soci che vi partecipano direttamente o per mezzo di delega scritta rilasciata ad altro Socio.

Essa è convocata almeno una volta l'anno, entro e non oltre due mesi dalla chiusura dell'esercizio, dal Presidente dell'Associazione o su richiesta della maggioranza del C.D. o da almeno un terzo dei voti esprimibili in Assemblea.

La convocazione deve essere fatta mediante lettera R.A.R., telefax, telegramma o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 15 gg. prima della riunione, con l'indicazione del luogo, del giorno e ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.

Ogni Socio può assumere un massimo di due deleghe, per complessivi tre voti.

In prima convocazione la validità delle delibere sarà possibile con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza (metà più uno) degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.

È devoluta al Presidente la constatazione della legale costituzione dell'Assemblea.

Essa:

- esamina ed approva il bilancio preventivo;
- esamina ed approva il bilancio consuntivo;
- delibera sull'ammontare delle quote associative annue di cui all'art. 7;
- esamina i problemi di ordine generale che interessano la categoria e fissa le direttive di massima dell'Associazione;
- ratifica i regolamenti interni;
- ratifica la struttura territoriale decentrata;
- delibera sulle questioni morali ed economiche aventi per oggetto l'attività dell'Associazione;
- elegge, tra i Soci Fondatori e Ordinari, i componenti del Consiglio Direttivo;
- ratifica, su proposta del C.D., i Soci Onorari fra i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico (\*)
- ratifica i propri rappresentanti, su proposta del C.D., nei gruppi di lavoro, comitati e presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni ed organizzazioni in genere;
- delibera sulle modifiche dello statuto che potranno essere assunte con il voto di almeno i tre quarti dei Soci presenti aventi diritto;
- delibera, in conformità con le norme dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera su ogni altro argomento posto all'O.d.G.

(\*) Modifica approvata dall'Assemblea Ordinaria di Milano del 22.05.2002

## **Art. 11 - Diritto di voto dei Soci**

Non sono ammessi al voto i Soci che non risultino in regola con i contributi sociali, anche se di nuova ammissione.

Ogni Socio Fondatore ha diritto a 1 (uno) voto;

Ogni Socio Ordinario ha diritto ad 1 (uno) voto;

Il Socio Sostenitore, Il Socio Onorario ed il Socio Junior non hanno diritto al voto;

Le votazioni hanno luogo a schede segrete, sempre che la maggioranza non decida diversamente.

## **Art. 12 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da 9 (nove) membri eletti tra i Soci Fondatori ed Ordinari.

I Consiglieri eletti durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili e nominano tra loro il Presidente ed i due Vice Presidenti dell'Associazione. (\*)

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente mediante lettera R.A.R., telefax, telegramma o messaggio di posta elettronica da inviare almeno 8 gg. prima della riunione.



Il Presidente convoca il C.D. ogni qualvolta lo ritenga opportuno od ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri.

Per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'assenza immotivata di un componente del C.D. per tre riunioni consecutive comporta la decadenza dello stesso dalla carica.

In caso di decadenza della carica, o dimissioni, il sostituto dovrà essere nominato, alla prima riunione possibile, in base alla graduatoria dei non eletti in sede di votazione

(\*) Modifica approvata dall'Assemblea Ordinaria di Milano del 22.05.2002

### **Art. 13 - Competenza del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo:

- attua quanto è necessario per il raggiungimento degli scopi sociali, seguendo le direttive indicate dall'Assemblea;
- nomina il Presidente dell'Associazione
- nomina i due Vicepresidenti (\*)
- nomina il Segretario
- nomina il Coordinatore del Comitato tecnico Scientifico (\*)
- esamina e propone la costituzione di Comitati Tecnici, tematici, e d'immagine e di altri settori di attività
- determina l'ammontare dei contributi ordinari di cui all'art. 7
- determina l'ammontare dei contributi straordinari da proporre all'Assemblea dei Soci
- predisporre il bilancio consuntivo
- predisporre il bilancio preventivo
- delibera sull'ammissione e sulla esclusione dei Soci
- predisporre i regolamenti attuativi interni;
- predisporre la struttura territoriale decentrata (sezioni territoriali);
- potrà istituire uffici e/o rappresentanze all'estero.

(\*) Modifica approvata dall'Assemblea Ordinaria di Milano del 22.05.2002

### **Art. 14 - Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente del C.D., o, in caso di sua impossibilità od assenza, i due Vice Presidenti (\*) hanno, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei confronti di terzi che delle aziende aderenti, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente può predisporre l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari ed ha il potere di firma.

Egli presiede l'Assemblea dei Soci e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, all'amministrazione ordinaria dell'Associazione, alla vigilanza ed all'andamento degli uffici e servizi.

Il Presidente, durante il suo mandato, dovrà mantenere un comportamento super partes e non potrà svolgere azioni a carattere promozionale a favore di qualsiasi Socio.

(\*) Modifica approvata dall'Assemblea Ordinaria di Milano del 22.05.2002

### **Art. 15 - Comitato Tecnico-Scientifico (\*)**

Il Comitato Tecnico-Scientifico provvede a:

- assicurare con il prestigio dei propri membri la diffusione dell'immagine e del ruolo dell'Associazione presso gli Enti esterni pubblici e privati.
- supportare, indirizzare e consigliare autorevolmente l'Associazione in occasione delle sue iniziative fornendole l'appoggio necessario per agevolarla nel suo ruolo di propositrice agli Enti istituzionali di integrazioni e modifiche a regolamenti, leggi e normative e di partecipante attiva ad iniziative legislative e normative in collaborazioni con gli enti istituzionalmente preposti.



Il C.T.S. è composto da tutti i Soci Onorari di volta in volta accettati dall'Associazione: questi Soci rimangono in tale carica con durata vitalizia.

L'attività del C.T.S. ed il suo raccordo con l'Associazione ed il suo CD nazionale sono assicurati dal Coordinatore dello stesso

In caso di necessità, sentito il CD, il Coordinatore del C.T.S. convoca il Comitato stesso mediante R.R.R. da trasmettersi almeno 15 gg. prima della data della riunione.

(\*) Testo modificato integralmente ed approvato dalla dall'Assemblea Ordinaria di Milano del 22.05.2002

## **Art. 16 - Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri (\*) è composto da tre Membri, di cui uno può essere esterno all'Associazione. E' eletto dall'Assemblea ed, in analogia al C.D., dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti:

- vigila sull'osservanza da parte dei Soci delle Norme Comportamentali stabilite per i Soci AICA e dello Statuto
- fornisce al Consiglio Direttivo il proprio parere sulla decadenza per radiazione dei Soci;
- compone amichevolmente tutte le controversie che dovessero sorgere fra Soci e l'Associazione in merito all'interpretazione ed applicazione dello Statuto, del relativo Regolamento Attuativo e delle Norme Comportamentali.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri, inoltrate per iscritto al Consiglio Direttivo, dovranno essere sempre motivate.

(\*) approvato dall'Assemblea Ordinaria del 18/04/2000

## **Art. 17 - Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale (\*) è composto di tre membri anche esterni all'Associazione scelti dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

I membri del Collegio Sindacale hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio Sindacale ha il compito di controllare la gestione contabile dell'Associazione e redigere una relazione scritta sui bilanci da presentarsi in Assemblea.

Il Collegio Sindacale può in qualsiasi momento accedere a tutti i registri contabili dell'Associazione e verificare l'entità del patrimonio, delle entrate e dei fondi dell'Associazione.

La carica di membro del Collegio Sindacale è incompatibile con quella di Consigliere.

Per gravi motivi il Collegio Sindacale può procedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria

(\*) approvato dall'Assemblea straordinaria del 07.07.2000

## **Art. 18 - Sezioni Territoriali**

Potranno essere create delle strutture territoriali decentrate, definite Sezioni Territoriali, aventi univoco Regolamento Attuativo, soggetto a ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Le modalità di gestione ed i loro assetti dovranno essere i medesimi e non potranno essere in contrasto con le linee guida e gli orientamenti della Assemblea dei Soci.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo delle Sezioni Territoriali sono eletti dalla assemblea dei rispettivi Soci, secondo le modalità di elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale.

Le S.T. promuovono e coordinano le attività dell'Associazione nell'ambito del territorio regionale e curano i rapporti con le Amministrazioni locali.

## **Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione la liquidazione ed il suo patrimonio avverrà secondo quanto previsto all'art. 30 del C.C.